

COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

Provincia di Frosinone



ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 21.09.2023

OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL FAVISMO E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI FAVE, NEL RAGGIO DI MT 300 DALL'ABITAZIONE DEL MINORE OMISSIS.... RESIDENTE IN LOCALITA' OMISSIS... E DAL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "A. ERCOLANO E A. SANTOPIETRO" ART. 13 L.833 DEL 23/12/1978 E PREVISIONE DI APPLICAZIONE DELL'ART. 650 C.P.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale,

➤ **PREMESSO CHE:**

- ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati, il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio 6 fosfato deidrogenasi (deficit di G6DP), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;
- i soggetti affetti dal predetto deficit di G6DP, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica, se esposti all'ingestione di legumi denominati fave, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza,
- il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave;
- nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nell'assenza di piantagioni di fave in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati dai predetti soggetti;
- nel territorio comunale si realizzano coltivazioni di fave;

TENUTO CONTO CHE in merito al favismo, trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale, nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali e pertanto si rende necessaria l'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini predisposti al favismo;

VISTA la copia del certificato medico, prodotto dal genitore Sig. C.P. rilasciato dal Dott. G.L., con il quale si certifica che il figlio minore è affetto da favismo;

VISTO l'art. 13 della legge n. 833 del 1978;

VISTO l'art. 50 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessaria l'adozione di apposita ordinanza sindacale atta a evitare la coltivazione e la conseguente presenza di fave nell'area circostante l'abitazione della persona sopra indicata e il centro sportivo comunale;

ORDINA

- il divieto assoluto di coltivare fave nel raggio di 300 mt in linea d'aria dall'abitazione di proprietà del sig. omissis residenti in questo comune e dal centro sportivo comunale;
- che il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca dell'Ordinanza in oggetto;
- che i proprietari dei fondi che si trovino nel raggio sopra specificato, rispetto all'abitazione sopra citata nel quale s'intende tutelare l'incolumità del minore, nei termini di 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, provvedano a non effettuare operazioni di semina o qualsiasi altra forma di coltivazione di fave, provvedendo in caso di coltivazioni in atto, all'espianto-alla rimozione e/o alla distruzione delle piantagioni di fave;
- in caso di inottemperanza della presente, il Comando di Polizia Locale e/o il Servizio per l'igiene e sanità pubblica dell'ASL competente, sono autorizzati a inoltrare agli interessati richiesta/diffida scritta di rispetto del presente divieto, procedendo ad informare l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.;
- la Polizia Locale, le Forze dell'ordine e l'ASL, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo pretorio per la durata di 30 giorni e sul sito Internet del Comune di San Giorgio a Liri, affinché chiunque abbia interesse, possa prenderne visione;
- trasmessa a:
 - UFFICIO POLIZIA LOCALE
 - COMANDO CARABINIERI – STAZIONE DI SAN GIORGIO A LIRI
 - ASL FROSINONE

AVVERTE

Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio.

San Giorgio a Liri, 21.09.2023



IL SINDACO
Dott. Francesco Lavallo